N. 61-1/2026 R.G.P.U.

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. C.C.I.I. da parte di **Antonio DI CUFFA** (C.F: DCFNTN50A14D440Z,), con ricorso depositato a mezzo del Gestore della Crisi, dr. Giulio GASTALDELLO, in data 11.03.2026;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 11.03.2026 dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Verona, dr. Giulio GASTALDELLO;

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I., nonché le note di integrazione e chiarimenti depositate in data 05.05.2026;

rilevato che con decreto di ammissione della procedura emesso ai sensi dell'art. 70 primo comma C.CI.I. in data 11.06.2026 si è dato atto:

- che sussiste la competenza dell'adito Tribunale *ex* art 27 secondo comma C.C.I.I., atteso che il ricorrente risulta residente in Comune di Verona, via Luciano Marchi n. 10;
- che sono stati allegati al ricorso introduttivo tutti i documenti indicati dall'art. 67 secondo comma C.C.I.I., oltre alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 68 secondo e terzo comma C.C.I.I.;
- che il ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I. e che dunque sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso;

Firmato Da: FRANCESCO BARTOLOTTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fcd01ac70e949ee2f24146aaebd18f

- che sussiste lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, avuto riguardo al suo reddito mensile, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile e all'entità dei debiti;
- che non ricorre nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.;

rilevato che il Gestore della Crisi ha provveduto agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione in esame ai sensi dell'art. 70 primo C.C.I.I. e che a seguito delle osservazioni pervenute dai creditori (in termini di aggiornamento e precisazione delle rispettive posizioni creditizie), lo stesso ha proposto le conseguenti modifiche del piano ritenute necessarie nella summenzionata relazione depositata ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I. in data 10.07.2026;

ritenuto nel merito che la proposta (ed il piano) di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Antonio DI CUFFA sia da accogliere;

ritenuto in particolare:

- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) C.C.I.I. poiché il ricorrente risulta gravato da debiti per la somma complessiva di circa 326.528,99 euro; il maggior importo deriva dalla mancata restituzione delle rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto presso l'INPDAP (ora INPS) in solido con la ex moglie Anna Benedetta CANETRI per l'acquisto dell'abitazione principale, con saldo residuo pari ad € 190.558,35, oltre alle esposizioni sorte per effetto di un finanziamento Findomestic, sempre in solido con la ex moglie (con saldo residuo di circa 64 mila euro) , di un finanziamento contratto dalla ex moglie con BNL (per un saldo residuo di 33 mila euro), nonché per spese condominiali insolute per l'importo di circa 27.500 euro;
- che, per quanto verificato dal Gestore della Crisi, l'esposizione debitoria è dunque originata per favorire le esigenze lavorative del figlio Alberto DI CUFFIA, a seguito della costituzione nel 2008 della società DI CUFFA s.a.s. di Alberto DI CUFFA & C., di cui il ricorrente e la di lui ex moglie furono soci accomandanti e fideiussori; il Gestore della Crisi ha evidenziato come i coniugi DI CUFFA abbiano sostenuto il figlio offrendo i propri risparmi e mediante prestiti bancari al fine di finanziare l'attività di gestione di un esercizio commerciale di bar e tavole calda nel centro storico di Verona, rivelatasi infruttuosa e cessata nel 2016; a seguito della cessazione dell'attività, i coniugi, hanno acceso un ulteriore finanziamento INPDAP nel 2014, con cessione del V dello stipendio, al fine di ripianare parzialmente le esposizioni maturate e senza più riuscire a far fronte all'ammortamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa e alle altre spese familiari; il Gestore ha altresì verificato che non vi era sproporzione tra il reddito del ricorrente (e della di lui ex moglie) e l'entità delle rate mensili di restituzione del mutuo per l'acquisto

Firmato Da: FRANCESCO BARTOLOTTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fcd01ac70e949ee2f24146aaebd18f

della casa di abitazione nel momento in cui Antonio DI CUFFA assunse le obbligazioni indicate e che lo stato di sovraindebitamento è sorto a causa degli impegni economici assunti successivamente al fine di salvaguardare, pur senza di fatto riuscirci, l'attività (ed unica fonte di reddito della famiglia) del figlio;

- che il ricorrente è da considerare consumatore, atteso che l'esposizione debitoria risulta maturata per garanzie personali e finanziamenti richiesti per soddisfare necessità familiari e dunque per scopi estranei ad attività professionale o imprenditoriale;
- che il ricorrente risulta oggi vedovo, in pensione e vive da solo;
- che il ricorrente risulta attualmente percepire u emolumento pensionistico di circa 2.290 al mese, comprensivo della pensione di reversibilità della ex moglie (di circa 1.000,00 euro); lo stesso risulta privo di beni mobili registrati; per quanto accertato dal Gestore della Crisi, vive nell'immobile acquistato con la ex moglie, oggetto di liquidazione nella presente procedura;
- che il ricorrente risulta non avere goduto di esdebitazione nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, né ha determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode, secondo quanto accertato dal Gestore della Crisi;
- che secondo quanto verificato dal Gestore della Crisi non emergono particolari rilievi in relazione al merito creditizio, risultando proporzionata l'entità delle rate di restituzione rispetto al reddito all'epoca percepito dal ricorrente;
- che il ricorrente risulta meritevole di accedere al piano di ristrutturazione in esame; deve infatti affermarsi che il requisito della meritevolezza sia ravvisabile quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole - di poter pagare ogni debito alla scadenza e quando si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa; nel caso in esame deve escludersi che Antonio DI CUFFA, quando ha contratto (e garantito) i finanziamenti summenzionati, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia con colpa grave determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, tenuto conto della già menzionata proporzione tra reddito e rata in relazione alla contrazione del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione; l'indebitamento risulta essere emerso a seguito della crisi della iniziativa imprenditoriale del figlio e sostenuta dai genitori nella convinzione di sostenere un'attività che confidavano avviarsi positivamente; appare dunque verosimile che il ricorrente si sia trovato a non riuscire a far fronte alle rate di restituzione dei finanziamenti e delle fideiussioni prestate a favore del figlio successivamente all'insorgenza delle difficoltà economiche della società costituita; pertanto,

Firmato Da: FRANCESCO BARTOLOTTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fcd01ac70e949ee2f24146aaebd18f

anche avuto riguardo al contesto familiare ed ai rapporti padre – figlio in cui è sorto l'indebitamento non risultano emergere con evidenza profili di colpa grave;

- ritenuto sul punto non meritevoli di accoglimento le contestazioni formulate dal creditore Condominio Bonassola, il quale non indica concreti elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave; a tale riguardo appaiono non pertinenti le doglianze in ordine alle opposizione svolte da Antonio DI CUFFA di fronte alle iniziative giudiziarie assunte in via monitoria dal condominio; sebbene il ricorrente sia risultato soccombente e pur a fronte di una condanna ex art. 96 c.p.c., la resistenza alla pretesa creditoria del Condominio non si traduce automaticamente in un comportamento di grave colpa nella determinazione del sovraindebitamento, che invero pare essere emerso prima, con il maturare dei vari debiti, compreso quello nei confronti del condominio, a cui, poi il ricorrente ha tentato infruttuosamente di resistere; neppure il Condominio Bonassola ipotizza che la resistenza opposta ai due decreti ingiuntivi abbiano avuto un effetto di particolare rilievo nell'aggravamento delle esposizioni debitorie complessive del ricorrente, tali da assurgere, esse stesse, ad elemento di determinazione del sovraindebitamento;

- ritenuto che non vengano in rilievo specifici problemi di valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione, tenuto conto della previsione dell'integrale pagamento delle spese prededucibili di procedura, grazie all'apporto di liquidità esterna da parte del figlio Alberto DI CUFFA, nonché del compagno convivente della figlia, Michele CORATTO, per l'importo di € 14.000,00 mila ciascuno, nonché avuto riguardo all'impegno formalizzato dal medesimo Michele CORATTO per l'acquisto dei due immobili di proprietà del ricorrente, costituiti dall'abitazione principale, gravato dall'ipoteca INPS di 190 mila euro (con offerta irrevocabile di acquisto al valore di stima di 81.200,00 euro, come da perizia asseverata prodotta in atti a firma del geom. Federico Alessandro GRONICH), nonché da un immobile ad uso abitativo ubicato in comune di Pontecorvo (FR), gravato da ipoteca BNL per 25 mila euro (con medesima offerta irrevocabile di acquisto al valore di stima di 33 mila euro, come da perizia asseverata prodotta in atti a firma del geom. Antonio NARDONE); dunque, avuto riguardo alla finanza esterna ed alla certezza di liquidazione degli immobili a valore di stima, senza rischi di verosimili ribassi di asta e di non improbabili gare deserte (specialmente in relazione all'immobile in provincia di Frosinone, di scarsa appetibilità , come emerge dalla relazione di stima; non vengono peraltro in rilievo concreti problemi di valutazione comparativa fra il proposto piano di ristrutturazione e lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale anche in ragione dell'assenza di

Firmato Da: FRANCESCO BARTOLOTTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fcd01ac70e949ee2f24146aaebd18f

contestazioni da parte dei creditori ipotecari, destinati ad assorbire integralmente il valore di liquidazione degli immobili; deve infine darsi conto dell'elemento di sicura convenienza del piano proposto dal consumatore sotto il profilo temporale, stante la previsione dell'integrale esecuzione del piano, con i relativi pagamenti ai creditori entro 12 mesi dall'omologa, a fronte del termine triennale della procedura di liquidazione controllata;

- ritenuto pertanto assorbite e superate le contestazioni pervenute anche su tale punto unicamente dal creditore privilegiato, Condominio Bonassola, il cui credito, per circa 27 mila euro, risulta assistita da ipoteca giudiziale di secondo grado sull'immobile di Verona; per quanto esposto, il credito in questione non risulta ragionevolmente suscettibile di pagamento con i proventi della cessione dell'immobile di Verona, avuto riguardo alla ipoteca poziore dell'INPS per ben 190 mila euro; dunque, anche a voler considerare la possibilità di rialzi di gara nello scenario alternativo liquidatorio, deve rilevarsi come i ogni caso risulti oggettivamente non credibile l'ipotesi di vendita a prezzo idoneo a coprire integralmente il credito dell'INPS e parte del credito del Condominio; non solo, l'offerta irrevocabile di acquisto cui si è obbligato il terzo risulta unitaria, sia per l'immobile di Verona, sia per quello di Pontecorvo (FR); pertanto la perdita di detta offerta determinerebbe con elevata probabilità, la perdita di liquidità per 33 mila euro, non ricavabile in caso di competitiva, stante la vetustà ed li cattivo stato di conservazione dell'immobile menzionato, della presenza di irregolarità da sanare e dalla assenza di attrattiva dell'area geografica in cui è ubicato; dunque, la previsione di vendita dei beni immobili mediante procedura competitiva, cui seguirebbe la perdita dell'offerta del terzo, determinerebbe con elevata probabilità minori introiti, avuto riguardo sia ai rischi di gara connessi anche alla vendita dell'immobile di Verona, sia alle condizioni di sostanziale disinteresse di mercato di quello di Pontecorvo; deve peraltro osservarsi come risultino di assoluta genericità e prive di supporti documentali le contestazioni formulate dal Condominio Bonassola in punto di stima del bene immobile di Verona; per contro, il gestore della Crisi ha dato conto dei criteri utilizzati dal perito nominato, della serietà delle valutazioni compiute, mediante asseverazione, nonché dei valori di comparazione di immobile similare venduto in epoca relativamente recente (2017) nel medesimo complesso condominiale, appunto per un valore inferiore (75 mila euro) a quello oggetto di offerta irrevocabile;

- che il Gestore della Crisi ha dato conto nel piano delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente mediante il richiamo alle indicazioni da questo ricevute, per un ammontare complessivo mensile di € 1.890,00 comprensive di spese condominiali; rispetto allo scenario liquidatorio le spese appaiono congrue ed anzi inferiori, tenuto conto che a fronte dell'assenza di spese condominiali di proprietà dovrebbero aggiungersi quelle per condurre un

Firmato Da: FRANCESCO BARTOLOTTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fcd01ac70e949ee2f24146aaebd18f

alloggio in locazione; deve peraltro evidenziarsi come a seguito di richieste di chiarimenti , il ricorrente abbia manifestato la disponibilità ad un maggiore contributo, di € 600,00 al mese, invece che di € 400,00 al mese, per dodici mesi, per u importo complessivo di € 7.200,00 invece che di € 4.800,00; inoltre deve considerarsi come il residuale acquisibile in caso di liquidazione per il più lungo periodo di tre anni , comprensivo altresì di tredicesima,. Risulta pienamente assorbito e superato dalla previsione di finanza esterna, originariamente prevista in € 20.000,00 e quindi aumentata in € 24.000,00, come da piano modificato, siccome emergente da quello proposto in via definitiva dal Gestore della Crisi in data 10.07.2026;

ritenuta pertanto l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione;

ritenuto, dunque, che il piano presentato dal ricorrente Antonio DI CUFFA possa essere omologato, con la previsione di soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione, siccome ivi indicate, nonché dei creditori privilegiati, oltre al pagamento dei creditori ipotecari nei limiti dell'intera soddisfazione del ricavato della liquidazione dei beni, oltre al pagamento, entro un anno dall'omologa, dei creditori chirografari nella percentuale del 12,97%, categoria invece destinata a rimanere integralmente insoddisfatta nello scenario alternativo liquidatorio;

ritenuto che in ragione dell'accoglimento del piano di ristrutturazione proposto dal consumatore, cui segue l'omologa indicata in dispositivo, può confermarsi la domanda di sospensione del pignoramento conseguito dal Condominio Bonassola, già disposta in via provvisoria in sede di apertura della procedura, nonché di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore Antonio DI CUFFA, al fine di consentirgli di disporre della liquidità necessaria a sostenere il piano;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dal ricorrente Antonio DI CUFFA.

DISPONE che il ricorrente provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., il quale entro sei mesi dovrà predisporre una relazione sulle attività compiute e sullo stato dei pagamenti.

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese.

DISPONE il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano.

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia data comunicazione all'INPS di provvedere alla erogazione della quota di pensione spettante al ricorrente Antonio DI CUFFA indicata nel piano attraverso bonifico sul

Firmato Da: FRANCESCO BARTOLOTTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fcd01ac70e949ee2f24146aaebd18f

conto corrente dedicato del ricorrente ed alla sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con cessazione della relativa trattenuta retributiva.

DISPONE l'attribuzione al Gestore della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della quota della pensione dedicata ai creditori e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 C.C.I.I.

DISPONE che il Gestore della Crisi invii entro 7 giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato "*.doc*" del presente decreto alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);

DISPONE che la Cancelleria, ricevuto dal Gestore della Crisi la copia del provvedimento, provveda alla sua pubblicazione sull'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia, inviata all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni 2 (due);

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 21/10/2026

Il giudice designato
Francesco Bartolotti

Firmato Da: FRANCESCO BARTOLOTTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2fcd01ac70e949ee2f24146aaebd18f